

ATTO N. 2117

DISEGNO DI LEGGE
*di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 365 del 7.4.2004)*

“Disposizioni in ordine alla concessione di contributi agli Enti locali per il sostegno ai programmi di sviluppo e qualificazione di servizi di loro competenza in esecuzione del patto di stabilità fiscale e tariffario”

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 19.5.2004*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 24.5.2004

Cod. DX04130048



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DDL:DISPOSIZIONI IN ORDINE CONCESSIONE CONTRIBUTI
 AGLI ENTI LOCALI SOSTEGNO AI PROGRAMMI SVILUPPO E
 QUALIFICAZIONE SERVIZI LORO COMPETENZA IN
 ESECUZIONE PATTO STABILITA' FISCALE E
 TARIFFARIO ADOZIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

07/04/2004 n. 365

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
MONELLI DANILO	Vice Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Assessore	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore		X
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : RIOMMI VINCENZO

Direttore: BRUNI ALDO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal dirigente del Servizio riforme e affari istituzionali e presentata dal Direttore alle Risorse finanziarie, umane e strumentali avente per oggetto: "Disposizioni in ordine alla concessione di contributi agli Enti locali per il sostegno ai programmi di sviluppo e qualificazione di servizi di loro competenza in esecuzione del patto di stabilità fiscale e tariffario";

Dato atto che la Giunta regionale con atto n. 2034 del 22 dicembre 2004 ha preadottato il disegno di legge "Disposizioni in ordine alla concessione di contributi agli enti locali per il sostegno ai programmi di sviluppo e qualificazione dei servizi di loro competenza in esecuzione del patto di stabilità fiscale e tariffario" che ha avviato l'iter per l'acquisizione dei pareri di legge;

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

Preso atto del parere del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 4 febbraio 2004, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, e trasmesso con nota prot. n. 40 del 5 febbraio 2004;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente ad oggetto "Disposizioni in ordine alla concessione di contributi agli Enti locali per il sostegno ai programmi di sviluppo e qualificazione di servizi di loro competenza in esecuzione del patto di stabilità fiscale e tariffario", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore Vincenzo Riommi di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL DIRETTORE :

IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:

Mally
Donnet
R
Paolo Uland

Disegno di legge: "Disposizioni in ordine alla concessione di contributi agli Enti locali per il sostegno ai programmi di sviluppo e qualificazione di servizi di loro competenza in esecuzione del Patto di stabilità fiscale e tariffario"



RELAZIONE

L'articolo 117 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 riconosce alla Regione potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Le politiche finanziarie perseguite dal Governo centrale in questi anni e da ultimo in particolare il D.D.L. recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria per l'anno 2004) determinano ulteriori riduzioni delle risorse a disposizione del sistema delle Autonomie locali e la sterilizzazione di alcuni strumenti della loro autonomia finanziaria, con il rischio concreto che le stesse debbano o procedere alla riduzione dei servizi oppure all'aumento delle aliquote delle imposte e tasse, diverse da quelle per le quali la finanziaria dispone il blocco o delle tariffe dei servizi erogati alla cittadinanza per continuar a garantirne i livelli qualitativi e che in entrambe le ipotesi si determinerebbe un peggioramento delle condizioni di vita dei cittadini con particolare riferimento alle fasce sociali più deboli.

Nell'ambito del Patto per lo sviluppo dell'Umbria, sottoscritto, tra gli altri, sia dalla Regione dell'Umbria che dal sistema delle AA.LL., le parti pubbliche si sono assunte l'impegno denominato "Patto di stabilità fiscale e tariffario" consistente nel coordinare e concordare obiettivi e percorsi relativi alle manovre fiscali e alle variazioni tariffarie dei servizi pubblici realizzando momenti di concertazione e di accordo, nonché di istituire l'Osservatorio regionale sulla finanza pubblica, al fine di evitare un eccessivo carico fiscale in capo

alla comunità regionale ed effetti locali di sovrapposizione impositiva.

Tutte le parti pubbliche e private contraenti del Patto hanno convenuto sul carattere strategico per il futuro dell'Umbria della tutela e della qualificazione del sistema dei servizi sociali ed educativi che già oggi per ampiezza ed efficienza rappresentano un punto di forza della comunità regionale. A questo fine il Bilancio di previsione della Regione dell'Umbria per l'anno 2003 ha messo a disposizione risorse per € 2.200.000,00 per sostenere il Patto con le Autonomie locali per la tutela e lo sviluppo dei servizi sociali ed educativi in un quadro di contenimento della pressione fiscale e tariffaria esercitata dalle Autonomie locali.

Il presente disegno di legge all'articolo 1, definisce le finalità della legge e stabilisce che la Regione intende sostenere le azioni degli enti locali che si pongono l'obiettivo di qualificare e/o sviluppare i servizi di loro competenza nei settori della istruzione e della formazione, delle politiche sociali, della cultura e dei beni culturali, della protezione e valorizzazione dell'ambiente. Tutto ciò all'interno di un quadro di contenimento della pressione fiscale e tariffaria, da perseguire mediante meccanismi premiali a vantaggio degli enti locali che adottano politiche di contenimento della pressione fiscale e tariffaria a carico dei cittadini in conformità agli indirizzi definiti in sede di Patto di stabilità fiscale e tariffario.

L'articolo 2, stabilisce che la Giunta regionale dispone la concessione dei contributi sulla base di un piano di riparto predisposto nei limiti delle disponibilità previste dalla legge di bilancio per l'anno di riferimento.

L'articolo 3, stabilisce che, al fine della predisposizione del piano, la Giunta


A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

regionale individua, di intesa con il Consiglio delle autonomie locali, i settori di intervento che si intendono prioritariamente incentivare nell'anno di riferimento, nonché i criteri per la predisposizione dello stesso. Il piano di riparto prevede misure di sostegno specifiche per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e per i Comuni che gestiscono servizi di rilevante impatto sociale in forma associata, ai sensi della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18. Il piano di riparto è approvato definitivamente previo parere positivo del Consiglio delle Autonomie locali.


L'articolo 4, stabilisce che nel piano di riparto siano destinate almeno il 90% delle risorse disponibili come elemento di premialità a vantaggio degli Enti locali, o

loro forme associative, che hanno adottato politiche fiscali generali e politiche tariffarie coerenti con gli indirizzi definiti in sede di Patto di stabilità fiscale e tariffario.

L'articolo 5 contiene la norma finanziaria. L'articolo 6 istituisce, presso il Consiglio delle Autonomie locali, l'Osservatorio regionale sulla finanza pubblica con il compito di raccogliere dati, di elaborare analisi e valutazioni sull'andamento dei flussi di spesa e di entrata delle pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale.



Disegno di legge: "Disposizioni in ordine alla concessione di contributi agli Enti locali per il sostegno ai programmi di sviluppo e qualificazione di servizi di loro competenza in esecuzione del Patto di stabilità fiscale e tariffario



Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione, con la presente legge, sostiene le azioni degli Enti locali che si pongono l'obiettivo di qualificare e sviluppare i servizi di loro competenza nei settori della istruzione e della formazione, delle politiche sociali, della cultura e dei beni culturali, della protezione e valorizzazione dell'ambiente in un quadro di contenimento della pressione fiscale e tariffaria.

2. Ai fini del comma 1, la Regione concede contributi in conto capitale a sostegno dei programmi di investimento delle province e dei comuni, o loro forme associative, per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi di loro competenza e nei settori di cui al comma 1. La Regione prevede meccanismi premiali a vantaggio degli enti locali che adottano politiche di contenimento della pressione fiscale e tariffaria a carico dei cittadini in conformità agli indirizzi definiti dal Patto di stabilità fiscale e tariffario, sottoscritto tra la Regione e il Consiglio delle Autonomie locali.

Art. 2
(Piano di riparto)

1. La Giunta regionale dispone la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, sulla base di un piano annuale di riparto predisposto con le modalità e nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4.

2. Il piano annuale di riparto è predisposto nei limiti delle disponibilità previste nel bilancio per l'anno di riferimento.

Art. 3
(Predisposizione del Piano regionale di riparto)

1. Al fine della predisposizione del piano regionale di riparto, di cui all'articolo 2, la Giunta regionale individua di intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, i settori di intervento che si intendono prioritariamente incentivare nell'anno di

rw

riferimento, nonché i criteri per la predisposizione dello stesso.

2. Il piano di riparto è predisposto dalla Giunta regionale in coerenza con i criteri di cui al comma 1, e tenendo conto della:

- a) dimensione ed articolazione territoriale della popolazione;
- b) utenza servita e utenza potenziale dei servizi che si intendono incentivare.

3. Il piano di riparto prevede misure di sostegno specifiche per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti e per i comuni che gestiscono in forma associata, ai sensi della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, servizi di rilevante impatto sociale.

4. Il piano di riparto è definitivamente approvato dalla Giunta regionale previo parere del Consiglio delle Autonomie locali.

Art. 4
(Premialità)

1. Il piano di riparto di cui all'articolo 2, prevede che siano destinate, a titolo di premialità, almeno il novanta per cento delle risorse disponibili, agli enti locali o loro forme associative che hanno adottato politiche fiscali generali e politiche tariffarie coerenti con gli indirizzi definiti in sede di Patto di stabilità fiscale e tariffario..

Art. 5
(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti nella presente legge è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di 4.400.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 02.2.010 di nuova istituzione del bilancio regionale 2004, parte spesa, denominata "Sostegno ai programmi di sviluppo e qualificazione dei servizi degli Enti locali" (cap. 8700).

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si fa fronte:

a) quanto a 2.200.000,00 euro con l'apposito stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.2.001 del bilancio di previsione 2003 denominata "Fondi speciali per spese di investimento" in corrispondenza del punto 1, lettera A), della tabella B) della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 annualità 2003;

b) quanto a 2.200.000,00 euro con l'apposito stanziamento esistente nella unità



Handwritten signature

previsionale di base 16.2.001 del bilancio pluriennale 2003-2005, annualità 2004 denominata "Fondi speciali per spese di investimento" in corrispondenza del punto 1, lettera A), della tabella B) della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 annualità 2004

3. La disponibilità relativa all'anno 2003 di cui al comma 2, lettera a) è iscritta nella competenza dell'anno 2004 in attuazione dell'articolo 29, comma 4 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

4. Per gli anni 2005 e successivi l'entità della spesa per il finanziamento degli interventi previsti al comma 1, è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale 13/2000.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare l'iscrizione nel bilancio di previsione 2004 della somma di cui al comma 2, sia in termini di competenza che di cassa ed è autorizzata, altresì, ad apportare le altre conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 6

(Osservatorio regionale sulla finanza pubblica)

1. E' istituito, presso il Consiglio delle Autonomie locali, l'Osservatorio regionale sulla finanza pubblica con il compito di raccogliere dati, di elaborare analisi e valutazioni sull'andamento dei flussi di spesa e di entrata delle pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale.

2. La Giunta regionale con apposito atto, previa intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, definisce le modalità operative per il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale con l'atto di cui al comma 2, individua gli organismi che hanno sottoscritto il Patto per lo Sviluppo con i quali, al tavolo di concertazione, stabilisce le modalità volte a sostenere e supportare con la propria partecipazione il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1.

4. L'Osservatorio di cui al comma 1, raccorda in ogni caso la sua attività con quelle dell'Osservatorio dei prezzi e dei consumi di cui all'articolo 8 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34, così come modificato e integrato



MLC

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dall'articolo 4 della legge regionale 14 novembre
1988, n. 44.

[Handwritten signature]





REGIONE DELL'UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo

Regione dell'Umbria Giunta Regionale

Segreteria Presidenza G. Regionale

Prot. Uscita del 30/03/2004

nr. 0049770

Classific. I.14



Al Direttore alle Risorse
Finanziarie, umane e
strumentali

Dott. Aldo Bruni


Sede

OGGETTO:DDL "Disposizioni in ordine alla concessione di contributi agli enti locali per il sostegno ai programmi di sviluppo e qualificazione di servizi di loro competenza in esecuzione del Patto di stabilità fiscale e tariffario".

Si comunica che il Comitato legislativo, nella seduta del 09 marzo 2004, ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in oggetto, nel testo allegato, concordato con la rappresentante della Sua Direzione Dott.ssa Maria Trani.

Cordiali saluti.

La Presidente
Avv. Marina Balsamo



CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI dell'UMBRIA
l.r. 14 Ottobre 1998, n.34

Prot. 40

Perugia, 5 febbraio 2004

Al Presidente della Giunta Regionale
Maria Rita Lorenzetti

All'Assessore Regionale
Vincenzo Riommi

LORO SEDI

[Handwritten signature]

Regione dell'Umbria Giunta Regionale
Direzione Risorse
Prot. Entrata del 16/02/2004
nr. 0021045
Classifica: I.8



Oggetto: **Parere su d.d.l. regionale "Disposizioni in ordine alla concessione di contributi agli Enti locali per il sostegno ai programmi di sviluppo e qualificazione di servizi di loro competenza in esecuzione del Patto di stabilità fiscale e tariffario";**

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 19 dicembre 2003 ha esaminato il disegno di legge indicato in oggetto riportando il medesimo alla discussione nella seduta successiva del 4 febbraio 2004 nel quale è stato espresso all'unanimità parere favorevole.

Il Segretario
Fausto Galilei
[Handwritten signature]

Il Presidente
Renato Locchi
[Handwritten signature]

Perugia, il **11 MAG. 2004**
Per copia ~~conferma~~
all'originale.
[Handwritten signature]
